



# COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1087** del **26/05/2020**

Oggetto: **Fondo delle risorse decentrate stabili e variabili obbligatorie anno 2020 - Costituzione.**

Proponente:  
Risorse Umane e Finanziarie

Unità Operativa proponente:  
Sviluppo risorse umane e Relazioni sindacali

Proposta di determinazione  
n. 2020/248 del 25/05/2020

Firme:

- Risorse Umane e Finanziarie



## Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Richiamato l'obiettivo di PEG cod 2020\_SR03;

### Visti:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
  - il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 siglato in data 21.5.2018;
  - il C.C.D.I. triennio 2018-2020;

**Premesso** che il Comune di Prato ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 15, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Risorse Umane ;

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può



superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la legge n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2019, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a 0,00

**Richiamato** l'art. 1 comma. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”



**Visto** l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che dispone "... *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

**Visto** il DPCM attuativo del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, che rileva che "... *Il limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 33 comma 2, del decreto legge n. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.*" Le disposizioni in materia di capacità assunzionale e trattamento accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

**Considerato che:**

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, per un importo consolidato pari ad Euro 3.238.246,35;
- a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative – intese come Responsabili di struttura e Alte Professionalità - e della relativa retribuzione di posizione e risultato, il Fondo è stato decurtato della rispettiva quota per un valore pari ad € 393.615,73;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a CCNL 22.5.2018 "*L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*" è prevista un'integrazione stabile per un importo pari ad € 82.451,20. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017;;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c CCNL 22.5.2018 "*le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente*", è prevista una integrazione pari a € 49.683,12;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art. 64



CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, che per l'anno 2020 sono pari ad € 53.385,02, vengono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs 75/2017;

- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 3.423.765,69, di cui € 3.287.929,47 soggette ai vincoli;

**Considerato che** le risorse variabili di natura obbligatoria di cui all'art. 67 comma 1 e comma 3 CCNL 21.5.2018 per un totale complessivo di Euro 168.607,38 così distinto:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. a CCNL 21.5.2018, delle somme derivanti dalla Convenzione con la Provincia di Prato approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 19/12/2018 e Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Prato n. 87 del 13/12/2018 per il servizio di elaborazione stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali dei dipendenti della Provincia di Prato per € 6.379,00 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 );
- iscrizione ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 2016/2018, le risorse economiche necessarie per finanziare il progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria per l'anno 2020 con un importo di € 36.000,00 dando atto che le risorse per gli incentivi funzioni tecniche ex D. Lgs 50/2016 e compensi professionali al personale dell'Avvocatura ex L 114/2014 per l'anno 2020 saranno definiti a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2020;
- iscrizione ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. d) CCNL 21.05.2018 di un importo pari ad € 6.338,94;
- iscrizione ai sensi dell'art. 63 comma 3 lett. e) CCNL 21.05.2018 di un importo pari ad € 27.409,3 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 );
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente, pari ad € 92.480,14 (somme non soggette al limite del fondo anno 2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 );
- l'importo totale del fondo delle risorse variabili di natura obbligatoria per



l'anno 2020 risulta pari ad € 168.607,38, di cui € 6.338,94 soggette ai vincoli;

**Dato atto che:**

- l'importo complessivo del fondo delle risorse stabili e variabili di natura obbligatoria 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e all'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019, risulta pari a € 3.592.373,07, di cui € 3.294.268,41 soggette al limite 2016 ;
- ⑩ il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizioni e di risultato delle Posizioni Organizzative – intese come Responsabili di U.O.C. ed Alte Professionalità - è pari ad € 393.615,73;

**Vista** la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione degli importi non soggette al limite del salario accessorio ex art. 23 del D.Lgs 75/2017) pari a € 3.827.335,01;

**Preso atto che** la sommatoria delle risorse del Fondo 2020 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative non supera il limite delle risorse del Fondo 2016;

**Considerato che:**

- ⑩ il totale del Fondo delle risorse stabili e variabili di natura obbligatoria per l'anno 2020 relative alle voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è pari ad € 3.294.268,41 ;
- ⑩ il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 è pari ad € 3.592.373,07;

**Dato atto** quindi, che, alla luce di tutto quanto esposto, il Fondo risorse stabili e variabili di natura obbligatoria anno 2020 del personale di categoria risulta costituito secondo il prospetto seguente:

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile soggetto al limite	3.596.668,56	3287929,47
Fondo variabili soggette al limite	249.000,00	6338,94



Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	3294268,41
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>3.845.668,56</b>	<b>3294268,41</b>
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>	<b>3.827.335,01</b>	<b>3294268,41</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		135836,22
Risorse variabili NON sottoposte al limite		162268,44
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>3592373,07</b>

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

### Determina

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse stabili e variabili di natura obbligatoria del personale di categoria anno 2020 secondo il seguente schema, per un importo totale pari ad € **3592373,07**;

	ANNO 2016	ANNO 2020
Fondo stabile	3.596.668,56	3287929,47



Fondo variabile soggetta al limite	249.000,00	6338,94
Risorse fondo prima delle decurtazioni	3.845.668,56	3294268,41
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>3.845.668,56</b>	<b>3294268,41</b>
Decurtazioni per rispetto 2016	18.333,55	0,00
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>	<b>3.827.335,01</b>	<b>3294268,41</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		135836,22
Risorse variabili NON sottoposte al limite		162268,44
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>3592373,07</b>

2. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
3. di dare atto che le risorse dell'art. 67 comma 3 lett. c) del CCNL 21/05/2018 (non soggette al blocco di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017) per l'anno 2020 saranno definiti a consuntivo una volta acquisiti i dati effettivi della relativa spesa anno 2020 (con esclusione delle risorse derivanti dal progetto per la definizione delle domande in sanatoria edilizia straordinaria);
4. di evidenziare che la copertura finanziaria del Fondo delle risorse decentrate anno 2020 avviene nel bilancio pluriennale 2020/2022 e Fondo Pluriennale Vincolato anno 2021 agli articolati /6 e /68, al capitolo 214/66 e al capitolo 2912/66 fermo restando che gli importi del fondo sono al netto degli oneri a carico del datore di lavoro che trovano comunque idonea copertura in bilancio;
5. di precisare che, a consuntivo, cioè una volta liquidati tutti gli emolumenti finanziati con il suddetto Fondo, si potranno avere somme non integralmente utilizzate in anni precedenti che, in base all'art. 68 comma 1, ultimo capoverso, del CCNL 21/05/2018 e s.m.i. nonché pareri ARAN, saranno riportate, a tale titolo, come fonte di finanziamento dei fondi degli anni successivi.
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**Determinazione n. 1087 del 26/05/2020**

della Toscana ovvero al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio dell'Ente.

7. di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione.